



Comune di Castellarano

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 27 / duemilaventi

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO, FINO AL TERMINE DELLA FASE 2, DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DELLE AEREE GIOCO DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LUDICHE O RICREATIVE ALL'APERTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E DIVIETO DI UTILIZZO DEGLI ATTREZZI COLLOCATI.

Il Sindaco

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul tutto il territorio nazionale, connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO i Decreti legge. n. 6 del 23 febbraio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; convertito con modifiche dalla L. n.13/2020, il D.L. 9/2020, il D.L. n. 11/2020, il D.L. 18/2020, il D.L. n. 19/2020";

VISTI i seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica : DPCM del 25-02-2020; DPCM del 1-03-2020; DPCM del 4-03-2020; DPCM del 8-03-2020, DPCM del 9-03-2020, DPCM del 11-03-2020, DPCM del 22-03-2020, DPCM del 1-04-2020, ed in particolare il D.P.C.M. 10 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." che si poneva come obiettivo di carattere generale l'evitare il formarsi di assembramenti di persone e prevenire ogni occasione di possibile contagio;

VISTO il DPCM del 26-04-2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." il quale all'art. 1 dispone alle lettere:

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

VISTO il D. L. del 16-05-2020 n° 33 recante " Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; il quale all'art. 1 dispone alle lettera " il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ";

VISTI il DPCM del 17-05-2020 recante " Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ";

VISTO l'Allegato 8 del DPCM del 17-05-2020 recante " Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzativa organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19";

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19, riportate in dettaglio e per esteso all'indirizzo: <https://www.regione.emiliaromagna.it/coronavirus/norme>;

CONSIDERANDO CHE sul territorio comunale sono presenti numerose zone gioco all'interno dei parchi pubblici, con la presenza di attrezzature ludiche; aree in cui la funzione prevalente è il gioco dei bambini che le linee guida di cui all'allegato 8 del DPCM del 17-05-2020 impongono al gestore delle aree verdi, al fine di consentire l'utilizzo delle attrezzature delle aree gioco-bimbo, in condizioni tali da garantire il massimo contenimento del rischio di contagio: specifiche attività di manutenzione e di controllo periodico, oltre che di pulizia e sanificazione con verifica periodica delle condizioni igieniche delle attrezzature disponibili;

RITENUTO ALTRESI' che nelle more della verifica del puntuale rispetto delle prescrizioni del DPCM del 17-05-2020 sempre allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID -19, si renda necessario ed opportuna, l'adozione del presente provvedimento di chiusura al pubblico delle attrezzature presenti nelle aree gioco dei parchi pubblici dell'intero territorio comunale;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm. ii.;

Per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati

ORDINA

1. Con decorrenza da sabato 23 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni il DIVIETO DI ACCESSO e ED UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE PRESENTI ALLE AREE GIOCO DEI PARCHI PUBBLICI destinate allo svolgimento delle attività ludiche o ricreative dell'intero territorio comunale;
2. Di dare indicazione ai Responsabili degli uffici del servizio tecnico di predisporre quanto necessario per l'attuazione della presente Ordinanza;
3. Di trasmettere la presente Ordinanza a:
 - Prefetto della Provincia di Reggio Emilia;
 - Azienda AUSL di Reggio Emilia;
 - Presidente dell'Unione Tresinaro Secchia;
 - Comandi competenti per territorio delle forze dell'Ordine;
 - Corpo Intercomunale della Polizia Municipale dell'Unione Tresinaro Secchia;
4. Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso tutti i mezzi di comunicazione e diffusione, nonché utilizzo dei social;
5. Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione dell'evoluzione della situazione

DISPONE

- che si faccia appello al senso di responsabilità dei cittadini, affinché si persegua con oculatazza, ogni possibile provvedimento e comportamento, atto al contenimento della diffusione del contagio;
- che gli agenti del Corpo Intercomunale della Polizia Municipale dell'Unione Tresinaro Secchia vigilino, al fine di verificare che la fruizione del patrimonio comunale avvenga nel rispetto delle disposizioni emanate,
- che sia fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare, e fare osservare, il presente provvedimento;
- che la presente Ordinanza, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito del Comune di Castellarano.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza le violazioni delle disposizioni della presente saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'art 4 comma 1 del Decreto _legge 25-03-2020 n° 19

RENDE NOTO

avverso il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso:

- al Presidente della Repubblica (nei modi di cui all'art.8 e segg. DPR 1199/71) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza;

al Tribunale Amministrativo Regionale art 3 comma 4 della Legge 241-1990 (nei modi di cui all. art.2 e segg. della Legge 1034/71) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Castellarano, li 23/05/2020

**Il Sindaco
Dott. Giorgio Zanni**

testocopiaconforme